

**L.R. 12/95 e s.m.i.
“Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali”**

Avviso a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali

Modalità e criteri per la presentazione delle domande, per la realizzazione degli interventi e per la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 4 della l.r. n.12/95

INDICE

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Risorse**
- Art. 3 – Soggetti beneficiari**
- Art. 4 – Agevolazioni e spese ammissibili**
- Art. 5 – Spese escluse**
- Art. 6 – Durata e realizzazione dei progetti**
- Art. 7 – Presentazione delle domande di agevolazioni**
- Art. 8 – Divieto di cumulo**
- Art. 9 – Selezione delle domande e criteri di valutazione**
- Art. 10 – Richieste di integrazioni**
- Art. 11 – Tempi di realizzazione del progetto**
- Art. 12 – Proroghe**
- Art. 13 – Variazioni di Progetto**
- Art. 14 – Rinunce alle agevolazioni**
- Art. 15 – Erogazione delle agevolazioni**
- Art. 16 – Rendicontazione del progetto**
- Art. 17 – Regime di aiuto**
- Art. 18 – Controlli**
- Art. 19 – Obblighi per i beneficiari**
- Art. 20 – Revoca e recupero delle somme erogate**
- Art. 21 – Tempi e fasi del procedimento**
- Art. 22 – Disposizioni finali**
- Art. 23 – Modulistica**
- Art. 24 – Attività di servizio per la creazione d'impresa**
- Art. 25 – Informativa**

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Avviso è emanato nel rispetto della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 “Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali” e s.m.i. e dispone le modalità di concessione dei benefici di cui all’art. 4 della legge.
2. Con tale linea d’intervento s’intende agevolare la costituzione e l’avvio di imprese promosse da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, compreso il commercio e i servizi alla persona, purché comunque riferibili all’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse stanziare per il presente Avviso sono state assegnate con la D.G.R. n. 49 del 25/01/2016, ammontano ad Euro 660.000,00 e trovano copertura nelle disponibilità del Fondo di cui all’art. 15 della stessa legge. All’ambito territoriale della Provincia di Perugia sono assegnate risorse pari ad Euro 396.000,00 e all’ambito territoriale della Provincia di Terni sono assegnate risorse pari ad Euro 264.000,00.
2. Le stesse risorse potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese, quali le società commerciali contemplate nel primo e secondo comma dell’art. 2249 del C.C. e le società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C. e le imprese individuali, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, compreso il commercio e i servizi alla persona. Restano escluse le imprese nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti “de minimis” .
2. Sono escluse inoltre le società costituite per l’esercizio di attività professionali, ricomprese in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali, come previsto dall’art. 2, comma 1 della l.r. 12/95.
3. Possono presentare domanda solo ed esclusivamente le imprese giuridicamente costituite.
4. La data di costituzione delle imprese non può essere anteriore di 365 giorni alla data di presentazione della domanda. Tale data deve intendersi:
 - a) per le imprese individuali, la data di rilascio della partita IVA,
 - b) per le società e per le cooperative, la data di iscrizione al Registro delle Imprese.
5. In aderenza alla finalità della legge che intende agevolare l’occupazione giovanile mediante il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte del proponente e/o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica.
6. Saranno parimenti non ammissibili le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la cui originaria costituzione sia fuori dai termini dei 365 (trecentosessantacinque) giorni previsti per la presentazione della domanda.

7. Le imprese devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione Umbria e devono possedere i seguenti requisiti amministrativi:
- a) i titolari delle imprese individuali devono avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni e non essere dipendenti pubblici;
 - b) per le società, i soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni devono:
 - 1) rappresentare numericamente almeno il 50% del totale dei soci;
 - 2) essere titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del capitale sociale;
 - 3) avere residenza nel territorio della Regione Umbria.
 - 4) non essere dipendenti pubblici.
8. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'età dei giovani proponenti, il computo degli anni utili ai sensi di legge partirà dal compimento del 18° anno, fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 36° anno e non oltre tale termine. Per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 (quaranta) anni, ovvero fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 41° (quarantunesimo) anno e non oltre tale termine. Tale limite va considerato sulla base della documentazione prodotta e comprovante lo svolgimento, per almeno 2 anni, di un'attività lavorativa stabile e non saltuaria che abbia dato luogo alla percezione di redditi da lavoro subordinato o autonomo, con esclusione dei redditi da capitale, unitamente ad un periodo di disoccupazione di almeno un anno totalizzato all'atto della costituzione dell'impresa ed ancora sussistente all'atto della presentazione della domanda. Il periodo di disoccupazione potrà essere documentato mediante la produzione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Centro per l'Impiego competente per territorio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
9. Le imprese che presentano domanda non devono avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art. 4 – Agevolazioni e spese ammissibili

1. Le agevolazioni consistono in:

A) Contributi in conto esercizio finalizzati:

- alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell'impresa, fino ad un massimo di euro 1.300,00;
- alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00, relativamente a:
 - 1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività d'impresa,
 - 2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine,
 - 3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica, da intendersi caratterizzata esclusivamente da un elevato contenuto specialistico, non essendo rimborsabili le consulenze nell'ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell'impresa.
- alla copertura integrale, nel limite massimo di euro 7.000,00, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 12/95.

B) Misure tese ad agevolare l'investimento:

per acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti, licenze, marchi, impianti e ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa. In particolare le spese per impianti e ristrutturazione di fabbricati potranno essere riconosciute nella percentuale massima del 25% dell'investimento ammesso a finanziamento. Gli investimenti - a seconda dell'entità della spesa - risultano finanziabili con una delle seguenti modalità:

- **anticipazione** fino ad un massimo del 75% (settantacinque per cento) degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67. L'anticipazione è concessa senza l'acquisizione di garanzie a tutela del rientro del finanziamento erogato ed è restituita in quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di sette anni, con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell'erogazione;
- **contributo per l'abbattimento** del tasso d'interesse nella misura massima di cinque punti del tasso di interesse stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, stipulati successivamente alla data di costituzione dell'impresa, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00. Il contributo, calcolato su un periodo massimo di sette anni del piano di ammortamento, è corrisposto annualmente e anticipatamente, direttamente al beneficiario, in misura proporzionale e previa verifica di regolare ammortamento, ad esclusione degli oneri finanziari relativi al periodo di preammortamento.

Le spese finanziabili sono ammissibili al netto di IVA e delle spese accessorie e i relativi pagamenti dovranno essere regolati solo ed esclusivamente a mezzo assegno bancario, bonifico bancario, ricevuta bancaria o con altri strumenti elettronici che ne consentano la tracciabilità.

Sono ammissibili le spese riferite a beni di valore unitario pari o superiore a euro 100,00 (da intendersi sull'importo della singola fornitura) che risultino strettamente inerenti all'attività e relative a beni di nuova fabbricazione.

Risultano finanziabili soltanto le spese effettuate dalla data di costituzione delle società ovvero dalla data di acquisizione della partita IVA per le imprese individuali.

Art. 5 - Spese escluse

1. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative a:

- a) mezzi targati, ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e tutti i beni usati;
- b) materiali di consumo, minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e beni di uso promiscuo.

Art. 6 – Durata e realizzazione dei progetti

1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate al precedente art. 4 “agevolazioni e spese ammissibili” dovranno essere sostenute a partire dalla data di costituzione dell’impresa.
2. Gli interventi agevolati dovranno concludersi, di norma, entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.U. dell’atto di ammissione a finanziamento.

Art. 7 - Presentazione delle domande di agevolazioni

1. La presentazione della domanda di agevolazioni a valere sulla l.r. 12/95, potrà avvenire a decorrere dal 14 marzo 2016 ed entro e non oltre il 31 maggio 2016.
2. Le domande, redatte unicamente su apposito modulo scaricabile dall’indirizzo <http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-impres/nuove-impres-giovanili-e-femminili> - sezione modulistica, dovranno essere presentate o inviate, complete della documentazione indicata all’art. 23 del presente Avviso, alla Regione Umbria – U.O.T. “Funzioni in materia di industria, commercio , artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10” – Via Palermo, 106 – 06124 Perugia - in busta chiusa recante la dicitura: “L.R. 12/95 – Domanda di ammissione alle agevolazioni” o tramite P.E.C. al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

La consegna può anche avvenire presso:

Archivio Regione - Via Palermo, 106 – Perugia, oppure

Archivio Regione sito presso il Centro Multimediale, Piazzale Bosco, 3 - Terni.

Nel caso di consegna a mano farà fede la data del timbro apposto da uno degli Archivi regionali.

Nel caso di presentazione mediante servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione.

Nel caso di invio tramite P.E.C. la data e l’ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata.

Art. 8 - Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse ai sensi della l.r. 12/95 e s.m.i. non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Per il progetto attivato è consentito l’accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime “de minimis” nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg. (CE) n. 1407/2013.
3. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 9. – Selezione delle domande e criteri di valutazione

1. Le richieste di agevolazione pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale da parte del Servizio regionale preposto per verificare:
 - a. la completezza della documentazione presentata,
 - b. la sussistenza delle condizioni di ammissibilità secondo quanto previsto nell'art. 3 in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente Avviso.
2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.
3. Le domande di agevolazione, con esito positivo, verranno esaminate dal Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri di cui di alla D.G.R. n. 135 del 15/02/2016 di seguito specificati. Per ogni singolo criterio verrà attribuito un punteggio numerico fino ad un valore massimo - come di seguito evidenziato - ai fini della redazione delle graduatorie:

CRITERI	PUNTEGGIO MAX attribuibile
coerenza tra profilo personale/professionale dei proponenti e progetto proposto	25
grado di sviluppo e innovatività dell'iniziativa proposta	10
opportunità di mercato e prospettive di sviluppo	20
coerenza del finanziamento richiesto rispetto all'iniziativa proposta	15
coerenza e congruità tecnica rispetto alle previsioni economico-finanziarie	20
ricadute occupazionali	10

Saranno ammessi a finanziamento le domande che avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.

Sarà cura ed autonomia del Nucleo di Valutazione prevedere eventuali incontri di approfondimento con il proponente del progetto presentato. Qualora l'unanimità di giudizio non fosse raggiungibile, sarà ritenuto valido l'indirizzo espresso dalla maggioranza dei membri presenti del Nucleo, fermo restando la possibilità, per i componenti in disaccordo, di esprimere i motivi del proprio dissenso.

4. I progetti valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione saranno oggetto di n. 3 graduatorie da redigersi, per ogni ambito territoriale provinciale, entro i quattro mesi successivi alla scadenza del presente Avviso
5. Le graduatorie saranno stilate – con riferimento alle priorità di cui all'art. 3 commi 1, 2, 3 e 3bis della l.r. 12/95, prevedendo in particolare:
 - una riserva del 20% delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui all'art. 4 l.r. 12/95 alle imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
 - una riserva del 40% delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui all'art. 4 l.r. 12/95 alle imprese a prevalente composizione femminile;

- uno stanziamento residuale, pari al 40% delle risorse disponibili, per le agevolazioni di cui all'art. 4 l.r. 12/95 a vantaggio delle altre imprese non ricadenti nelle priorità di cui sopra.
6. In particolare, ai fini dell'applicazione della l.r. 12/95, s'intendono:
- a) per imprese a prevalente composizione femminile, le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - per le imprese individuali il titolare deve essere una donna;
 - per le società di persone e per le cooperative le donne devono costituire numericamente almeno il 60% della compagine sociale;
 - per le società di capitali le quote di partecipazione devono essere detenute numericamente per almeno i 2/3 da donne e gli organi di amministrazione devono essere composti numericamente per almeno i due terzi da donne;
 - b) per imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità di cui alla L. 223/1991, le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - per le imprese individuali il titolare deve essere ammesso al trattamento di cassa integrazione o essere iscritto alle liste di mobilità;
 - per le società di persone e per le cooperative almeno il 60% dei soci, calcolato numericamente, deve essere ammesso al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
 - per le società di capitali le quote di partecipazione devono essere detenute numericamente per almeno i 2/3 dai soci ammessi al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità così come gli organi di amministrazione devono essere costituiti numericamente per almeno i 2/3 dai medesimi soggetti.
7. Le domande valutate positivamente dal Nucleo di Valutazione saranno poste in graduatoria, distintamente per ogni ambito territoriale provinciale, in ordine decrescente rispetto al punteggio riportato sull'apposita scheda istruttoria predisposta dallo stesso Nucleo fino alla concorrenza della capienza massima della relativa riserva finanziaria. In caso di parità sarà data priorità alle domande che prevedono, nel progetto, un maggior numero di occupati nel primo anno di attività.
8. Nel caso in cui residuino dei fondi da una singola graduatoria – relativamente ad un determinato ambito territoriale provinciale - questi incrementeranno, proporzionalmente, le disponibilità delle altre graduatorie a seconda delle esigenze di finanziamento a valere sulla medesima scadenza tecnica. Tutte e tre le graduatorie avranno una validità di 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.U. con la conseguenza che le imprese che rimarranno in graduatoria per mancanza di fondi potranno essere finanziate solamente nel caso di nuovi stanziamenti regionali, ovvero di recupero di fondi provenienti dalla ammissione immediatamente precedente o da economie originatesi dalle graduatorie formulate ai sensi del presente avviso. Per ogni esercizio finanziario, scaduti i dodici mesi di validità della graduatoria ed operate le imputazioni secondo i criteri di cui ai precedenti punti, gli eventuali fondi non utilizzati (sia oggetto di riserva che non) rialimentano il Fondo.
9. In caso di ammissione a finanziamento ne sarà data comunicazione all'impresa beneficiaria.
10. La concessione è condizionata all'acquisizione del DURC (documento di regolarità contributiva) regolare dell'impresa, ai sensi art. 31 DL 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 o da una dichiarazione sostitutiva in caso di mancata iscrizione all'Inps o INAIL.

11. In caso di valutazione negativa del progetto saranno comunicate all'impresa richiedente le agevolazioni le motivazioni di esclusione e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell' art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i..

Art. 10 – Richieste di integrazioni

1. Il Servizio regionale preposto potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Art. 11 – Tempi di realizzazione del progetto

1. L'intero progetto, di norma, dovrà essere realizzato in tutti gli aspetti in esso previsti, entro un anno dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di ammissione a finanziamento sul B.U.R.U..

Art. 12 - Proroghe

1. Eventuali proroghe alla realizzazione degli investimenti finanziati potranno essere concesse dietro presentazione di motivata richiesta supportata da una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Art 13 - Variazioni di progetto

1. Eventuale richiesta di variazioni non sostanziali al progetto originario potrà essere inoltrata alla U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10", adeguatamente motivata e argomentata e dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a finanziamento. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.
2. La richiesta di variazione può avere ad oggetto una modifica marginale degli importi delle forniture rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a finanziamento, nonché una diversa articolazione delle spese di investimento finanziate. Eventuali variazioni sostanziali del progetto dovranno invece essere approvate dal Nucleo di Valutazione .
3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione il Servizio competente della Regione si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte le agevolazioni concesse.

Art. 14 - Rinunce alle agevolazioni

1. Il beneficiario delle agevolazioni, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10" il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni.

Art. 15 – Erogazione delle agevolazioni

1. La richiesta di erogazione delle agevolazioni dovrà essere presentata utilizzando il modello di cui all'Allegato n. 3 "*Richiesta di erogazione*", corredata degli Allegati:
 - 4 - "*Dichiarazione accettazione obblighi e impegno al rimborso dell'anticipazione*";
 - 5A "*Dichiarazione "de minimis" imprese individuali* oppure 5B "*Dichiarazione "de minimis" società* ;
 - 6 - "*Dichiarazione finalità finanziamento bancario*" per i beneficiari dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma 2 lettera b) l.r. 12/95.
2. Le modalità da seguire per l'invio della richiesta di erogazione delle agevolazioni, verranno comunicate alle imprese beneficiarie contestualmente alla comunicazione di ammissione a finanziamento, tenendo presente che:
 - l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 12/95, potrà essere disposta solo in presenza dell'effettiva rendicontazione dell'intera spesa agevolata (titoli di spesa con idoneo giustificativo di pagamento – vedi art. 4 del presente Avviso) contestualmente o successivamente alla liquidazione delle agevolazioni accordate ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettere a) e b) della l.r. 12/95 e s.m.i. (anticipazione a tasso zero e contributo in conto interessi), restando inteso che rimane preclusa la possibilità di finanziare, nell'ambito del progetto accolto, i soli interventi di cui all'art. 4 punto 1.
3. L'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. 12/95 potrà essere disposta:
 - **relativamente all'anticipazione**, in un'unica soluzione, subordinatamente alla presentazione della rendicontazione (titoli di spesa con idoneo giustificativo di pagamento – vedi art. 4 del presente Avviso) di almeno il 25% delle spese relative all'investimento ammesso a finanziamento, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, di specifico impegno a rimborsare il suddetto prestito;
 - **relativamente al contributo in conto interessi**, a fronte della stipula del contratto di finanziamento bancario entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.U. della determinazione dirigenziale di ammissione a finanziamento. La misura massima del contributo concedibile è stabilita in cinque punti del tasso di riferimento del settore in vigore nel corrispondente mese di adozione dell'atto di ammissione su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, e comunque fino alla concorrenza dello stesso, qualora fosse inferiore. Il suddetto contributo verrà liquidato direttamente al beneficiario, annualmente ed anticipatamente, in misura proporzionale e previa verifica del regolare ammortamento nonché della verifica della completa rendicontazione dell'investimento finanziato. L'erogazione del contributo relativo alla prima annualità verrà disposto in coincidenza dell'inizio del piano di ammortamento.

Art. 16 – Rendicontazione del progetto

1. Ai fini della rendicontazione dell'investimento di cui al precedente articolo, la documentazione pervenuta verrà esaminata dalla U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10", che procederà alla verifica delle spese rendicontate e della loro conformità rispetto al progetto ammesso a finanziamento.
2. La rendicontazione dovrà evidenziare, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, il mantenimento della coerenza rispetto al progetto su cui è stata effettuata la valutazione iniziale.
3. Per la rendicontazione della spesa dovranno essere indicate e documentate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, con le modalità previste dal presente Avviso.
4. Qualora la spesa sostenuta e rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento la U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10" provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare del finanziamento concesso, compatibilmente con il limite minimo di investimento di €16.001,00 previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b) della l.r. 12/95 e s.m.i..

Art. 17 - Regime di Aiuto

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso vengono concesse alle Piccole e Medie Imprese (P.M.I.) secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis".
2. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale le agevolazioni vengono concesse e i due esercizi finanziari precedenti).

Art. 18 – Controlli

1. Gli interventi finanziati potranno essere soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ed effettuati da funzionari regionali. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto dell'attività di valutazione, o successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei finanziamenti.

Art. 19 - Obblighi per i beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse, sono tenuti a rimborsare interamente l'anticipazione erogata, di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), secondo il piano di ammortamento accordato.

Può essere richiesta – per motivate difficoltà economico-finanziarie - la sospensione dei pagamenti delle rate – con esclusione della prima rata - relative all’anticipazione di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), della L.r. 12/95. Le rate - massimo n. 2 per l’intero piano di ammortamento - per le quali si chiede la sospensione devono essere in scadenza, ovvero una rata può essere già scaduta e ancora non pagata da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda e i rimborsi delle rate precedenti devono essere già stati effettuati. Alla data di presentazione della domanda di sospensione l’investimento oggetto dell’anticipazione deve essere interamente realizzato e rendicontato e devono essere soddisfatti gli obblighi di cui all’art. 10, comma 1 della l.r. 12/95. Il rimborso delle rate sospese può avvenire unitamente al pagamento della prima rata utile dopo il periodo di sospensione o può essere distribuito proporzionalmente sulle restanti rate a scadere. Il periodo di ammortamento non può essere prolungato. Durante il periodo di sospensione non sono conteggiati interessi.

2. Inoltre i beneficiari delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse, sono tenuti a:

- presentare, per i primi tre anni a partire dall’anno dell’erogazione delle agevolazioni, una relazione sulla destinazione ed utilizzo delle somme erogate, nonché una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni di cui all’art. 2 della l.r.12/95 e s.m.i. ed il bilancio, laddove previsto dalla normativa vigente;
- rendicontare - utilizzando l’*Allegato 7* al presente Avviso – ed allegando idonei giustificativi di spesa quietanzati con le modalità di cui agli articoli 4 e 16 del presente Avviso, l’intero ammontare delle agevolazioni ammesse a finanziamento, entro un anno dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di ammissione a finanziamento sul B.U.R.U., rispettando comunque il limite minimo di investimento di € 16.001,00 di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 12/95 e s.m.i.;
- non costituire sui beni oggetto dell’anticipazione di cui alla lett. a) comma 2 dell’art. 4 della l.r. 12/95 e s.m.i., privilegi o garanzie, anche di natura reale;
- utilizzare le agevolazioni per le finalità in ordine alle quali le stesse sono state concesse;
- rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- non cedere, alienare o distrarre dall’uso produttivo i beni oggetto dell’agevolazione fino all’estinzione del debito.

3. Nel caso in cui i beni agevolati non rispondano più ad esigenze produttive i soggetti beneficiari dovranno chiedere preventivamente autorizzazione per la loro sostituzione e/o dismissione, indicando in quest’ultimo caso il luogo esatto del deposito.

Art. 20 – Revoca e recupero delle somme erogate

1. Il procedimento di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/95, viene avviato dalla U.O.T. “Funzioni in materia di industria, commercio , artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10”, ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguente

situazioni:

- a) concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazione inesatte o reticenti;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancato rispetto degli obblighi indicati all'art. 19 "Obblighi per i beneficiari";
 - d) riduzione e/o variazione dell'investimento tale da non renderlo più coerente con il progetto finanziato;
 - e) mancato rimborso dell'anticipazione concessa limitatamente a due rate consecutive come da piano di ammortamento;
 - f) mancato rimborso di due rate consecutive del piano di ammortamento del finanziamento bancario di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) della l.r. 12/95.
2. Le imprese sono tenute a rimborsare le somme revocate, maggiorate degli interessi legali dovuti, entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione della revoca stessa. Scaduto il predetto termine, senza il verificarsi del rimborso delle somme complessivamente dovute, il Servizio competente della Regione provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa.
3. In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, le imprese dovranno restituire le somme erogate a qualsiasi titolo, maggiorate dagli interessi legali, calcolati da Sviluppo Umbria S.p.A. a decorrere dalla data di sussistenza del motivo di decadenza o di avvio del procedimento di revoca.

Art. 21 - Tempi e fasi del procedimento

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Attività produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione – U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10" - Via Palermo 106 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
2. Responsabile del procedimento: Dirigente p.t. della U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10".
3. Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Dirigente p.t. della U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10".
4. Il procedimento amministrativo per la concessione delle agevolazioni sarà avviato il giorno successivo alla scadenza programmata dell'invio delle domande fissata al 31 maggio 2016 e seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n.135 del 15/02/2016:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Esame formale delle domande pervenute (ammissibilità)	Giorno successivo alla Data di scadenza per la presentazione delle domande	20 gg	Determinazioni dirigenziali di esclusione

Esame Nucleo di Valutazione	Fine fase precedente	100 gg	Verbale con Schede di valutazione
Approvazione e pubblicazione graduatoria	Fine fase precedente	20 gg	Atto di concessione Pubblicazione graduatorie sul B.U.R.U.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Dirigente p.t. della U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10", Via Palermo, 106 - 06124 Perugia.
4. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. può essere esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – U.O.T. "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10" - Via Palermo, 106 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
5. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
6. Per quanto non previsto nel presente Avviso si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 23 – Modulistica

1. La modulistica relativa al presente bando è riportata in allegato come segue:
 - Allegato 1A – Modello domanda di ammissione impresa individuale,
 - Allegato 1B - Modello domanda di ammissione società,
 - Allegato 2 - Schema del Progetto d'impresa,
 - Allegato 3 - Richiesta di erogazione,
 - Allegato 4 - Dichiarazione accettazione obblighi e impegno al rimborso dell'anticipazione,
 - Allegato 5A - Dichiarazione "de minimis" imprese individuali,
 - Allegato 5B - Dichiarazione "de minimis" società,
 - Allegato 6 - Dichiarazione finalità finanziamento bancario,
 - Allegato 7 - Modello rendicontazione finale investimento.

Art. 24 – Attività di servizio per la creazione d'impresa

Sviluppumbria S.p.A.- Società per lo Sviluppo Economico dell'Umbria, offre gratuitamente agli aspiranti imprenditori servizi di promozione ed orientamento all'imprenditorialità ai sensi dell'art. 6 della l.r. 12/95.

Per contatti: Sviluppumbria S.p.A.:

**Art. 25 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)**

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, che effettua il trattamento in ordine alla concessione delle agevolazioni alle imprese.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico Avviso.
 - a. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente p.t. della U.O.T. “Funzioni in materia di industria, commercio , artigianato e formazione professionale ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10”;
 - b. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.
 - c. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U.
I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.
 - d. Conferimento dei dati. I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
 - e. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
 - f. Comunicazione dei dati. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, al Nucleo di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento ad obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità,

non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.

- g. Diffusione dei dati. I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
- h. Trasferimento dei dati all'estero. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- i. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.